

All'Ufficio Elettorale  
del Comune di Ceriale

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in Ceriale, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ titolo di studio \_\_\_\_\_  
professione \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

## **C H I E D E**

ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (\*) non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287. (\*\*)

Ceriale , \_\_\_\_\_

**Il/La Richiedente**

\_\_\_\_\_

(\*) L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; e) per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello: titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

(\*\*) L'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 recita:

sono esclusi dalle funzioni di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**N.B. Se la domanda è presentata da persona diversa dall'interessato o inviata a mezzo posta/fax/email allegare fotocopia di un documento d'identità di quest'ultimo**